

**PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESSE NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 06-CULTURA – SETTORE DI INTERVENTO 06.02- ATTIVITA' CULTURALI. DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 24 DEL 31 GENNAIO 2022 E N. 130 DEL 28 APRILE 2022. PROGETTO "CULTURA 2022"- Stagione teatrale 2022/2023- Spettacolo "Grease" -CODICE CUP H19I22000290008 - CODICE CIG: ZE03806551**

## CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA

Con il presente contratto, redatto in duplice copia tra:

**Fondazione Molise Cultura** con sede legale via Milano 15, 86100, Campobasso (CB), P.IVA: 01720470705, Codice Fiscale: 92060690705, nella persona del legale rappresentante Prof. Antonella Presutti, – Codice destinatario: 66OZKW1, PEC: [fondazionecultura@cert.regione.molise.it](mailto:fondazionecultura@cert.regione.molise.it), di seguito denominata "Organizzatore" o "Organizzazione"

e

**Compagnia della Rancia s.r.l.** con sede legale in via Filelfo, 97 - 62029 Tolentino (MC) – P.IVA e C.F. 01262820432, rappresentata dall'amministratore delegato Dott.ssa Sara Maccari e di seguito denominata "Compagnia", dall'altra

si conviene e si stipula quanto segue:

1. **Oggetto** – La *Compagnia* si impegna a rappresentare lo spettacolo dal titolo "**GREASE**" per un totale di nr. 1 recita da effettuarsi il giorno **21 novembre 2022**, alle ore 21.00, presso **TEATRO SAVOIA di CAMPOBASSO**, che l'*Organizzatore* si impegna a porre a disposizione per il detto spettacolo.
2. **Compensi - Termini perentori** – L'*Organizzatore* si impegna a corrispondere alla *Compagnia*, per quanto previsto ed eseguito al punto 1, l'importo corrispondente **18.000,00 euro (diciottomila/00) + IVA di legge**. Tale importo verrà liquidato con le seguenti modalità, dietro presentazione di regolare titolo fiscale contenente la dicitura:

**"DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 24 DEL 31 GENNAIO 2022 E N. 130 DEL 28 APRILE 2022. PROGETTO "CULTURA 2022"- Stagione teatrale 2022/2023- Spettacolo "Grease" -CODICE CUP H19I22000290008 - CODICE CIG: ZE03806551"**

- acconto del 50% entro una settimana dallo spettacolo, con bonifico bancario;
- saldo entro 30 giorni dallo spettacolo, con bonifico bancario.

L'*Organizzatore* riserverà alla *Compagnia* fino a 6 biglietti omaggio per ogni recita dello spettacolo. Si concorda altresì che *Compagnia* potrà acquistare biglietti a prezzo ridotto per azioni di hospitality con propri sponsor, come stabilito al successivo punto 8.

3. **Obblighi della Compagnia.** La *Compagnia* si assume le spese relative a: allestimento dello spettacolo, trasporto del materiale scenico, paghe e relativi contributi di attori e tecnici, loro trasferimenti e soggiorni. La *Compagnia* dichiara che tutto il materiale scenico è certificato agibile secondo le norme indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno 6/7/1983 e successive integrazioni e modificazioni. La *Compagnia* si impegna a fornire all'*Organizzatore* il permesso generale di rappresentazione e il certificato di agibilità ENPALS. La



*Compagnia* dichiara di possedere polizza assicurativa RCT a copertura dei danni da essa provocati a persone e/o cose.

4. *Materiale pubblicitario* – La *Compagnia* si impegna a fornire all'*Organizzatore* il materiale necessario alla campagna pubblicitaria (foto, materiale illustrativo, rassegna stampa, elenco artistico) almeno trenta giorni prima delle rappresentazioni.

L'*Organizzatore* richiede il file di stampa per i manifesti e le locandine, che la *compagnia* fornirà gratuitamente al Teatro.

L'*Organizzatore* provvederà anche a proprie esclusive cura e spese al pagamento dell'affissione e della propaganda.

**Nessun materiale pubblicitario può essere realizzato senza la preventiva approvazione della Compagnia**

5. *Diritti d'Autore* – L'*Organizzatore* provvederà a propria cura e spese al pagamento dei Diritti d'Autore corrispondenti al 18% dell'incasso netto, che verranno riscossi nel seguente modo: 4% dalla SIAE e 14% dalla *Compagnia* che ne curerà il versamento direttamente agli autori originali. **Tale quota dell'14% dovrà essere versata alla Compagnia, che emetterà regolare fattura con IVA al 22%, il primo giorno utile al termine delle rappresentazioni.** L'*Organizzatore* si obbliga a ottenere le prescritte autorizzazioni, licenze, permessi e apertura pratica SIAE prima della rappresentazione.

6. *Diritti di riproduzione* – Tutti i diritti di registrazione audiovisivi, Radio e Televisione, sponsorizzazione, merchandising, commercializzazione o altro sono esclusi dal presente contratto. Sono concessi tre minuti, non consecutivi, di riprese dello spettacolo per fini non commerciali.

7. *Obblighi dell'Organizzatore* – L'*Organizzatore* fornirà la sede indicata all'art. 1 come luogo della rappresentazione in stato di buon funzionamento ed in tutto rispondente alle esigenze tecniche della rappresentazione stessa quali specificate della scheda tecnica allegata che è parte integrante del presente contratto. L'*Organizzatore* fornirà la sede a partire dalle ore **08.00 del giorno 21 novembre 2022** per scarico e montaggio e fino a 10 ore dopo la fine dell'ultima rappresentazione per lo smontaggio e il carico. L'*Organizzatore* garantisce fin da ora che la sede indicata all'art. 1 risponde alle prescrizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i requisiti richiesti per la corretta erogazione di quanto forma oggetto del Contratto.

L'*Organizzatore* si impegna a fornire il personale richiesto per la rappresentazione (il cui costo sarà a carico della *Compagnia*) secondo le indicazioni fornite dalla *Compagnia* stessa ed alle condizioni contrattuali dalla stessa indicate, almeno 15 giorni prima della rappresentazione. Detto personale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti, nonché di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, necessari all'esecuzione delle attività loro affidate.

L'*Organizzatore* si impegna a redigere la documentazione prevista all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (DUVRI), fornendo alla *Compagnia* ogni informazione necessaria alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'*Organizzatore* dovrà dare conferma alla *Compagnia* dell'avvenuto reperimento ed ingaggio di tutto il personale richiesto. L'*Organizzatore* si impegna a fornire un adeguato servizio d'ordine necessario a prevenire ed impedire l'accesso al pubblico ed al personale non espressamente autorizzato dalla *Compagnia* nello spazio riservato al palco, retropalco e camerini, onde garantire la protezione degli impianti e della strumentazione della *Compagnia*, nonché l'incolumità del personale tecnico ed artistico della *Compagnia* e/o dei terzi. La *Compagnia* declina ogni responsabilità per i danni a cose e persone che dovessero derivare in conseguenza di carenze del servizio d'ordine appositamente apprestato dall'organizzatore. Il costo del servizio antincendio sarà per il 100% a carico dell'*Organizzatore*.

8. *Pubblicità e merchandising* - L'Organizzatore riconosce che lo spettacolo oggetto del presente contratto costituirà veicolo pubblicitario che la Compagnia potrà liberamente sfruttare anche attraverso l'inserimento di angoli pubblicitari (esposizioni e "sampling"), nonché di merchandising all'interno della struttura in cui si svolgerà lo spettacolo e riconosce il diritto della Compagnia di effettuare il più ampio sfruttamento pubblicitario e commerciale della detta struttura, senza che ciò attribuisca all'Organizzatore il diritto ad alcun ulteriore corrispettivo rispetto a quanto convenuto al punto 2 e/o indennizzo e/o rimborso.

9. *Responsabilità dell'Organizzatore* - L'organizzatore è responsabile in via esclusiva, anche nei confronti della Compagnia, del suo personale tecnico ed artistico, dei suoi addetti, nonché del personale esterno reperito ai sensi dell'art. 7, degli spettatori e di ogni terzo, di ogni evento dannoso che si verifichi e di ogni conseguenza dannosa che agli stessi possa occorrere e/o dagli stessi possa essere procurata in occasione e durante l'allestimento, svolgimento dello spettacolo fino all'uscita degli spettatori, disallestimento e riconsegna, ove alla causazione del detto evento sia estranea la responsabilità della Compagnia. A tal fine l'Organizzatore dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi, anche nel caso di incendio. Ai fini della copertura assicurativa, il personale tecnico ed artistico, gli addetti ed il personale esterno devono espressamente essere considerati terzi.

10. *Annullamento, mancata effettuazione dello spettacolo – Risoluzione di diritto* – Ad eccezione dei casi di forza maggiore previsti dalle leggi, di fronte ai quali il presente contratto sarebbe da considerarsi risolto senza oneri per le parti, nel caso in cui le recite non potessero avere luogo per ragioni imputabili a una delle due parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale pari a euro 18.000,00 per la recita annullata. L'inadempimento, anche parziale, da parte dell'Organizzatore alle obbligazioni di cui articoli 2, 4, 5, 8 comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la risarcibilità del danno. L'inadempimento, anche parziale, da parte della Compagnia alle obbligazioni di cui articoli 1 e 3 comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la risarcibilità del danno.

Nell'ipotesi in cui per impedimento della Compagnia a causa degli eventi conseguenti e/o connessi e/o dipendenti, direttamente e/o indirettamente, da infezioni da Covid – 19, la Compagnia non fosse in grado di adempiere agli impegni qui assunti, le parti concordano che lo spettacolo potrà essere riprogrammato, senza applicazione di penali, in altra data da definire tra le parti e alle medesime condizioni economiche.

11. *Clausola risolutiva espressa*. La Compagnia avrà il potere di risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, mediante comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi qualora l'Organizzatore dovesse rendersi inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi assunti e indicati agli artt. 2 e 11 del presente contratto.


12. *Foro Competente*. Per ogni controversia comunque derivante dal presente contratto le parti riconoscono sin d'ora come Foro esclusivamente competente quello di Campobasso.

13. *Contratto Collettivo*. Per tutto quanto non indicato nel presente contratto si fa riferimento al *Regolamento Collettivo dei rapporti economici e normativi tra Esercenti Teatri e Complessi Teatrali*.

Letto, confermato, siglato in ogni pagina e sottoscritto.

Tolentino, 17 ottobre 2022

LA COMPAGNIA

  
LA COMPAGNIA DELLA RANCIA Srl  
Via F. Filelfo, 97  
62029 TOLENTINO (MC)  
Partita IVA 01262820432


L'ORGANIZZATORE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341. c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente in via espressa e separata le seguenti clausole.

- art. 2 – Compensi – Termini perentori
- art. 8 – Pubblicità e merchandising
- art. 9 – Responsabilità dell'Organizzatore
- art. 10 – Annullamento, mancata effettuazione dello spettacolo, risoluzioni di diritto
- art. 11 – Clausola risolutiva espressa
- art. 12 – Foro esclusivo
- art. 13 – Contratto collettivo

LA COMPAGNIA

  
COMPAGNIA DELLA RANCIA Srl  
Via F. Filelfo, 97  
62029 TOLENTINO (MC)  
Partita IVA 01262820432

L'ORGANIZZATORE